

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento degli interventi di segnaletica finalizzati alla sicurezza stradale. CUP B57H15000970004 CIG 714281663A

Con verbale di gara n. 200127 dell'1/8/2017, l'Impresa Semafori Busnelli s.r.l. è stata esclusa dalla procedura in oggetto con la seguente motivazione:

“Dall'esame dell'attestazione SOA (n. 40730), il concorrente risulta qualificato per la categoria prevalente OS9, mentre risulta privo della qualificazione nella categoria scorporabile OS10 obbligatoria per l'esecuzione dei lavori come stabilito dalla lettera d'invito.

Infatti, come indicato nella lettera d'invito, il concorrente sprovvisto della categoria scorporabile OS10 (soggetta a qualificazione obbligatoria in quanto di importo superiore al 10% del totale lavori), per dimostrare il possesso del requisito avrebbe dovuto dichiarare il subappalto del 100% della OS10 e, quindi, per l'intera percentuale del 19,78% ed eventualmente dichiarare il subappalto della categoria prevalente (OS9) per la restante percentuale pari al 10,22% (per un totale, quindi, del 30% dell'intero importo contrattuale, ai sensi dell'art.105 c.2 del D.Lgs 50/2016), oppure dimostrare di possedere per la cat. OS10 i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 o costituire un R.T.I. di tipo verticale.

Il concorrente, invece, nell'istanza di partecipazione (modello Sicurezza Stradale_DICH) dichiara di voler subappaltare solo “parte delle lavorazioni di cat. OS9 fino al 20%” e nel modello SicurezzaStradale_Art80 nulla ha dichiarato in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010.

Pertanto, poiché l'impresa Semafori Busnelli s.r.l. non risulta in possesso della qualificazione obbligatoria nella categoria scorporabile OS10, né si è avvalsa del ricorso al subappalto per tale categoria come indicato nella lex specialis, viene esclusa dalla gara. Si dà atto che la mancanza di tale requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori costituisce una irregolarità non sanabile con la procedura di soccorso istruttorio. Infatti, laddove si consentisse ad un concorrente, sprovvisto della necessaria qualificazione di modificare la dichiarazione relativa alle quote di subappalto, l'integrazione verrebbe a costituire una evidente alterazione del principio della par condicio tra i concorrenti.”

Monza, 2/8/2017